



N. 11851/2014 R.G.G.I.P.

N. 21524/2014 R.G.N.R.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

-art. 321 c.p.p.-

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. M.M.Dolores Limongi;

Visti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di:

Murras Aleandro, nato a Pontassieve l'1.8.1951, residente in Londa, via Iacopo Ricci n. 11;

Guarnieri Leonardo, nato a Firenze l'11.11.1974, ivi residente in via Castelfidardo n. 9;

Ventre Antonio, nato a La Spezia il 31.8.1965, residente in Borgo San Lorenzo, loc. San Cresci n. 19;

tutti in ordine ai seguenti reati

- artt. 110, 81 cpv. C.p., 256 comma 2 D.Ivo n. 152/06, in Londa ed altrove dal 14.06.2014 e tuttora in atto;

- artt. 110, 734 C.p., in Rufina e Pontassieve tra il 14.6.2014 ed il 18.6.2014;

- artt. 110, 452 C.p., in relazione all'art. 440 C.p., commesso in Pontassieve tra il 14.6.2014 ed il 18.6.2014;

Vista l'istanza avanzata dal P.M., tendente ad ottenere il sequestro preventivo dell'"Invaso di Gorazzaio", c.d. "Lago di Londa", ubicato nel Comune di Londa, su terreno demaniale catastalmente indicato come alveo del Torrente "Rincine" nel tratto antistante le particelle 161 e 153 del foglio di mappa 15, nonche' le particelle 354, 368, 369, 401 e 811 del foglio di mappa 23, dal guado carrabile posto all'inizio di monte

dell'invaso sino alla briglia di sbarramento compresa;
visto l'art. 321 c.p.p.;

OSSERVA

La richiesta è avanzata, come si è detto, ai sensi dell'art 321 co 1 cpp., per cui merita precisare che in tema di sequestro preventivo è necessario che sussistano elementi che rendano ipotizzabile il reato per cui si procede ed occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata ma non anche tra il reato e la persona, non essendo neppure indispensabile l'individuazione del responsabile del reato e potendo il vincolo essere disposto anche nei confronti di ignoti. (cfr Sez. 3, *Sentenza n. 35312 del 08/06/2011 Cc. (dep. 29/09/2011) Rv. 250859*; Sez. 2, *Sentenza n. 19105 del 28/04/2011 Cc. -dep. 16/05/2011 - Rv. 250194*). La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi, infatti, in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della anti giuridicità penale del fatto. Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 del c.p.p., non sono, infatti, estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali, e da ciò deriva che, ai fini della verifica in ordine alla legittimità del provvedimento mediante il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato. In tal senso occorre ritenere che il fumus commissi delicti necessario ai fini dell'apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, bensì unicamente limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto contestato ed

attribuito ad un
Cass. pen. Sez.

Nel caso di
richiesto dal
Ricorre in
dall'infor
dello Sta
P.G. de
partico
- nel
ovve
su t
"al
de
f


5

attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato (si confronti Cass. pen. Sez. II, 9 luglio 2010, n° 34505).

Nel caso di specie ricorrono i presupposti legittimanti il sequestro preventivo richiesto dal P.M..

Ricorre in particolare il *fumus* dei reati in epigrafe indicati, così come si desume dall'informativa di P.G. redatta dalla Sezione di P.G. aliquota Corpo Forestale dello Stato in data 12.11.2014 e dagli atti alla stessa allegati, dall'annotazione di P.G. del 18.12.2014 e dalla documentazione fotografica, da cui risulta in particolare che:

- nel giugno 2014 si è proceduto allo svuotamento del cd. "lago di Londa", ovvero dell'invaso (briglia idraulica) denominato "Di Gorazzaio", ubicato su terreno demaniale, nel Comune di Londa, catastalmente indicato come "alveo del Torrente Rincine" nel tratto antistante le particelle 161 e 153 del foglio di mappa n. 15, nonché le particelle 354-368-369-401-811 del foglio di mappa n. 23, nel tratto compreso tra il guado carrabile posto all'inizio di "monte" dell'invaso sino alla briglia di sbarramento (v. nota Sezione P.G. - Polizia Provinciale n. 306/14 del 18.12.2014);
- tale attività iniziava il giorno 14.6.2014 alle ore 10.30 circa, alla presenza di Murras Aleandro, "gestore" del suddetto invasore, quale Sindaco pro-tempore del Comune di Londa, nonché quale assessore alla bonifica dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e dell'ing. Guarnieri Leonardo, quale dipendente a contratto della suddetta Unione dei Comuni, in veste di "progettista" in relazione al progetto denominato "interventi per la gestione dei sedimenti e prima manutenzione dell'invaso in località Gorazzaio Comune di Londa";
- dai verbali di s.i.t. e dall'informativa del 12.11.2014 emerge che entrambi, il Murras ed il Guarnieri, con l'ausilio di operai comunali, eseguivano materialmente le operazioni tecniche che avviavano lo svuotamento dell'invaso, proseguito anche il giorno successivo



(15.06.2014) alla presenza dell'ing. Ventre, nella sua qualita' di 'responsabile unico del procedimento' in relazione al suddetto progetto, quale responsabile dell'area "gestione difesa e uso del suolo" dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, stazione appaltante dei lavori;

- il c.d. "lago di Londa" si forma da una briglia idraulica che permette la sedimentazione dei materiali trasportati dal torrente "Rincine", cosicche' periodicamente deve procedersi allo svuotamento per la rimozione dei fanghi che si depositano sul fondo;

- in relazione allo svuotamento del giugno 2014, la Regione Toscana, con delibera n. 1194 del 23.12.2013, dichiarava "finanziabile" il progetto presentato dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve: tale progetto prevedeva un preciso crono-programma per l'esecuzione delle operazioni tecniche, il cui mancato rispetto avrebbe determinato la revoca del finanziamento;

- la buona riuscita dell'intervento implicava, tuttavia, la necessita' di far defluire l'acqua presente all'interno dell'invaso, cosicche', nei successivi mesi estivi, i fanghi si sarebbero "seccati" e sarebbero divenuti cosi' "palabili", al fine di una loro piu' agevole rimozione;

- per poter eseguire lo svuotamento del c.d. "lago di Londa", l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve aveva richiesto alla Provincia di Firenze, Direzione Difesa Del Suolo, l'autorizzazione a fini idraulici: il relativo atto dirigenziale n. 2318 del 16.6.2014 veniva rilasciato il giorno 16 giugno 2014, dunque due giorni dopo l'inizio delle operazioni di svuotamento;

- tale autorizzazione consentiva lo spostamento dei fanghi rimossi dal c.d. "lago di Londa" per una successiva "riallocazione" in localita' "Le Gualchiere" nel Comune di Bagno a Ripoli, all'interno dell'alveo del fiume "Arno";

- nessun'altra autorizzazione risulta essere stata richiesta e/o rilasciata prima dell'inizio delle operazioni di svuotamento;

- dai documenti ritualmente acquisiti dal P.M. e' emerso che l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve aveva elaborato tre revisioni dello stesso

progetto: la sua
valutazione d
Comuni Val
revisione r
procedimen
stato ogge
- negli at
sediment
superior
quarta
- per
risul
spe
de

qualita' di progetto: la suddetta autorizzazione della Provincia veniva rilasciata sulla valutazione della revisione n. 2 del progetto: tuttavia, presso l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, il Ventre aveva la disponibilita' di una revisione n. 3 dello stesso progetto, che non risulta agli atti del procedimento amministrativo della Provincia e che in ogni caso non e' stato oggetto di un'apposita autorizzazione;

- negli atti della revisione n. 3 del progetto sono presenti analisi chimiche dei sedimenti da rimuovere, i cui esiti indicano la presenza di idrocarburi in quantita' superiore ai limiti previsti in colonna A della tabella n. 1 allegato n. 5 parte quarta del Divo n. 152/06;

- pertanto i sedimenti dovevano essere gestiti come rifiuti in quanto non risultavano idonei ai reimpiego all'interno dell'alveo di corsi d'acqua (nella specie nel fiume Arno"), come evidenziato nel dettaglio a pag. 25-26 dell'informativa di P.G. depositata in data 13.11.2014;

- le operazioni di svuotamento dell'invaso c.d. "lago di Londa", secondo le previsioni di progetto avrebbero dovuto essere svolte in particolari condizioni metereologiche che avrebbero consentito di minimizzare gli eventuali effetti sui corsi d'acqua "Rincine" e "Moscia", contigui alla briglia idraulica;

- in realta' il giorno 14.6.2014 le operazioni iniziavano nonostante vi fosse la consapevolezza che le condizioni metereologiche non erano idonee a determinare la c.d. "coda di piena", per l'assenza di precipitazioni (v.pag. 13 dell'informativa di P.G. depositata il 13.11.2014, relativamente ai verbali di acquisizione 9 e 10 luglio 2014, presso il Settore Servizio Idrologico Toscano della Regione Toscana);

- lo svuotamento del lago avveniva, altresì, con manovre chiaramente difformi rispetto alle previsioni di progetto, in quanto non venivano rispettate le previste modalita' di regolazione dello scarico di fondo;

- infatti, per due giorni consecutivi, 14 e 15 giugno 2014, venivano effettuate ripetute manovre di apertura e chiusura totale del punto di scarico,

per ovviare alla problematica del suo intasamento, verificatasi dopo l'inizio delle operazioni di svuotamento: in sostanza, dopo la fuoriuscita dell'acqua, i fanghi, unitamente alla fauna ittica, cominciavano ad intasare il tappo di fondo ed attraverso le ripetute manovre di apertura e chiusura dello scarico si creava una sorta di "effetto sifone", che comportava una massiva fuoriuscita dei fanghi depositati sul fondo dell'invaso (v. dichiarazioni rese dal dipendente del Comune di Londa Bacciotti Simone, riportate a pag. 1 dell'informativa di P.G. depositata in data 12.11.2014);

- il quantitativo di sedimenti transitato dallo scarico del c.d. "lago di Londa" corrisponde almeno ad 600 mq. (pari a circa 1000 tonnellate) di fanghi, che si riversava sulle sponde e negli alvei dei torrenti "Rincine" e "Moscia", per poi transitare nei fiume "Sieve" (v. pag. 27 dell'informativa di P.G. depositata il 12.11.2014);

- gli effetti delle suddette modalita' di svuotamento si rendevano immediatamente visibili sui sottostanti torrenti "Rincine" e "Moscia", che per Km. 4 circa venivano completamente invasi da fanghi; tali fanghi provocavano una moria della fauna ittica presente e una grave alterazione dello stato del torrente "Rincine", essendosi riscontrata la totale assenza nello stesso di macroinvertebrati, nonché lo stato di forte alterazione del torrente "Moscia con netto peggioramento rispetto al tratto di monte non interessato dagli effetti della svuotamento del c.d. "lago di Londa" (v. dichiarazioni rese da alcuni cittadini, riportate a pag. 2-3 dell'informativa di P.G. del 12.11.2014, nelle quali si descrive una 'melma nera" paragonabile alla "boiaccia di cemento" che ha invaso i torrenti "Rincine" e "Moscia");

- inoltre, come riferito a pag. 10 della stessa informativa, sulla scorta di accertamenti eseguiti presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana sezione di Firenze, la moria di pesci e' stata determinata proprio dallo svuotamento dell'invaso di Londa, che ha creato una forte concentrazione di limo e fanghi nell'acqua, ed a causa del

assaggio cr
campioni di
fanghi e detri
- inoltre l'i
chimiche
comport
corso d'
bellezz
torren
in tu
paes
9 d
- t
d


6
[Handwritten signature]

...i dopo l'inizio, assaggio cruento attraverso il tubo di scarico dell'invaso; su tutti i
...ta dell'acqua, campioni di carcasse di pesci e' stata osservata la presenza di abbondante
...e il tappo di fango e detriti nelle branchie;

...ello scarico - inoltre l'improvviso, prolungato ed esteso mutamento delle caratteristiche
...a massiva chimiche e fisiche delle acque dei torrenti "Rincine" e "Moscia" ha
...zioni rese comportato un significativo peggioramento delle acque del fiume "Sieve",
...a pag. 1 corso d'acqua sottoposto a vincolo paesaggistico, di cui è stata alterata la
...bellezza naturale. A ciò si aggiunga che anche il tratto terminale del
...londa" torrente "Moscia", per una lunghezza di 150 metri, nonche' il fiume Sieve"
...i, che in tutto il suo percorso sino a Pontassieve, risultano sottoposti al vincolo
...per paesaggistico di cui al comma 1 lett. c) dell'ad. 142 Dlvo n. 42/04 (v. pag.
...P.G. 9 dell'informativa di P.G. depositata in data 13.11.2014);

- tuttavia i maggiori effetti dello svaso si manifestavano presso l'impianto
di potabilizzazione di "Publiacqua s.p.a." posto sul fiume "Sieve", in
località Pontassieve, a circa 15 Km. a valle del Lago di Londa. Ed, infatti,
presso tale impianto, almeno dal giorno 16/06/2014 al giorno 18/06/2014, i
valori delle acque 'grezze" del fiume Sieve hanno reso necessario appositi
trattamenti di potabilizzazione per essere rese idonee all'uso umano,
essendosi riscontrato un elevato inquinamento microbiologico, elevata
torbidità e concentrazioni rilevanti di ammoniaca, nitriti e ferro. Tali
valori sono risultati correlabili in proporzione rilevante alle operazioni di
svaso condotte presso il c.d. "lago di Londa" (v. dichiarazioni rese dal
dipendente di Publiacqua s.p.a. Razzolini Maurizio, riportate a pag. 2
dell'informativa di P.G. del 12.11.2014, ed a quanto relazionato dalla P.G. a
pag. 22-23 della stessa informativa).

Sussiste, dunque, il *fumus boni iuris* dei reati ipotizzati dal P.M., che
attengono in primo luogo all'abbandono di rifiuti speciali costituiti dai
sedimenti del c.d. "lago di Londa", defluiti dallo scarico di fondo dell'invaso
nei sottostanti alvei demaniali dei torrenti "Rincine" e "Moscia" e nel fiume
"Sieve": tali sedimenti, come già detto, sulla base degli esiti degli esami

7 

analitici espletati sono da qualificarsi come rifiuti speciali.

Inoltre, bastera' visionare i rilievi fotografici in atti (cfr. CD allegato all'informativa di P.G. depositata in data 13.11.2014) per constatare il rilevante deturpamento del paesaggio, allo stato integrante l'ipotizzato reato di cui all'art. 734 C.p.. Infine l'avvenuto inquinamento microbiologico delle acque del fiume Sieve integra l'ipotizzato reato di cui agli art. 452 C.p. in relazione all'art. 440 C.p.. Per quanto emerso dagli accertamenti, gli indagati hanno collaborato nella comune volontà di portare a compimento l'intervento di svuotamento del "lago di Londa" *ad ogni costo*, pur consapevoli dei potenziali rischi connessi agli effetti indotti dallo svaso eseguito con manovre inadeguate, imperite ed imprudenti.

D'altra parte, non puo' sottacersi che le condotte tenute dagli indagati sono state verosimilmente determinate dalla fretta di operare per non perdere la possibilita' di accedere ai finanziamenti regionali, come si evince dalle dichiarazioni rese dai funzionari regionali Martelli Fabio e Massini Giovanni e dal funzionario provinciale Morelli Andrea (cfr. pag. 7-8 dell'informativa di P.G. depositata il 13.11.2014): infatti, solo svuotando l'invaso in tempo utile per assicurare il prosciugamento dei fanghi nei mesi estivi avrebbe dato la possibilita' di asportarli entro la fine del 2014, cosi' da non perdere i suddetti finanziamenti.

Inoltre la P.G. a pag. 34 dell'informativa del 12.11.2014 ha evidenziato che:

- la Direzione Difesa del Suolo della Provincia di Firenze, pur messa a conoscenza dell'inidoneità dei fanghi ad essere riallocati nell'alveo del Fiume Arno, non ha assunto alcuna determinazione relativamente all'efficacia del proprio atto autorizzativo n. 2318 del 16.6.2014 (che, come già si è detto prima, autorizza lo spostamento dei fanghi rimossi dal c.d. "lago di Londa" per una successiva "riallocazione" in localita' "Le Gualchiere" nel Comune di Bagno a Ripoli, all'interno dell'alveo del fiume "Arno, ad oggi del tutto improponibile essendo accertato che trattasi di "rifiuti");
- lo scarico di fondo presente nel c.d. "lago di Londa" e' ad oggi ancora

aperto e nell'al
fanghi da qu
continuano
Rincine" e
atmosferici
Alla luce
fuoriusci
la reite
chiusu
dell'ir
Vi è
dell'
ipc

8

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

il sottoscritto IS. SUP. FANI Ufficiale/Agente di P.G.,
certifica che, come da richiesta del P.M. DR. GIUSEPPE RANIERI.....
ha notificato il presente atto al Sig. LUIGI ACCARDI.....

X consegnandone copia integrale nelle mani di persona qualificatosi per il
medesimo destinatario;

presso..... provvedendo, per la momentanea
assenza dell'interessato, alla consegna di copia al Sig.....

.....
che è persona idonea in quanto non minore di anni 14 e non in stato di
manifesta incapacità di intendere e volere. Il sottoscritto dà atto che la con-
segna dell'atto è avvenuta in plico chiuso e che la relazione di notificazione
è stata scritta all'esterno del plico stesso.

La predetta consegna è avvenuta il 21.01.15 alle ore 08.50

a LUIGI ACCARDI.....

Il Ricevente

Il Notificatore

